

TRIBUNALE DI LODI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

913/08  
692/04  
3663/08  
2221/08  
COPIA  
per AVV  
seto

Il Tribunale di Lodi, in persona della dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 492/2004 r.g.

promossa da:

[redacted], in persona del presidente *pro-tempore* signor [redacted] rappresentata e difesa, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avvocato Piergiuseppe Malaraggia presso lo studio del quale in Lodi, via Solferino, n. 68, è elettivamente domiciliata;

-parte opponente-

nei confronti di:

[redacted] in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Olivo Rinaldi presso lo studio del quale in Lodi, Corso Vittorio Emanuele, n. 56, è elettivamente domiciliato;

-parte opposta-

e con la chiamata in causa di:

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore* signor [redacted] rappresentata e difesa, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Ester Gammieri e Annalisa Gennari e presso lo studio di quest'ultima in Lodi, via Battaggio, n. 14, elettivamente domiciliata;

-terza chiamata-

e con la chiamata in causa di:

[signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 12-2-2004, conveniva in giudizio - avanti l'intestato Tribunale- il signor ██████████, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, per sentire: 1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di ██████████ (per essere dalla stessa manlevata in ipotesi di condanna); 2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite rifuse.

L'istante assumeva che:

nel dicembre 2002 ██████████ aveva incaricato la cooperativa ██████████ di provvedere all'asporto, trasporto e smaltimento dei rifiuti siti in Milano nei Condomini di ██████████ e di via ██████████ in occasione del conferimento del succitato incarico ██████████ aveva autorizzato la cooperativa ██████████ ad avvalersi, per lo svolgimento dell'attività commissionatale, dell'impresa individuale ██████████ quindi, ██████████ e la cooperativa ██████████ avevano concordato il corrispettivo dovuto indicato nelle fatture nn. 285/02 di euro 8.448,00 e 260/02 di euro 19.611,60;

a sua volta l'impresa ██████████ aveva richiesto alla cooperativa ██████████ i compensi indicati nelle fatture nn. 39 di euro 13.632,00 e 43 di euro 6.480,00 che quest'ultima non aveva corrisposto non essendo essa stessa stata pagata da ██████████ l'impresa ██████████ infatti, in base agli accordi raggiunti con la ██████████ avrebbe dovuto essere pagata solo dopo che ██████████ avesse a sua volta pagato la cooperativa ██████████

██████████ pertanto, in ipotesi di condanna della cooperativa, avrebbe dovuto essere condannata al pagamento di quanto richiesto dall'impresa ██████████

██████████, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26-3-2004, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del decreto



l'esistenza né l'entità del corrispettivo oggetto delle fatture nn. 39/02 e 43/02 azionate dalla ditta [redacted] con il decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata a rappresentare che, sulla base di un accordo intervenuto tra opponente ed opposto, il debito nei confronti dell'impresa [redacted] sarebbe stato estinto non appena l'opponente fosse stato pagato da [redacted].  
Orbene, l'esistenza del succitato accordo non è risultata provata non essendo state articolate, sul punto, istanze istruttorie.

In merito ai rapporti intercorsi tra opponente ed opposto, poi, deve osservarsi come il presidente della cooperativa [redacted] signor [redacted], in occasione dell'interpello dello stesso, abbia ammesso che nel corso dell'anno 2002 il signor [redacted] era stato contattato dalla cooperativa [redacted] per l'effettuazione di operazioni di sgombero e smaltimento di materiali presenti in solai e cantine di due distinti condomini di Milano ([redacted] e [redacted]) e che i costi relativi alle predette operazioni erano stati preventivamente concordati dal signor [redacted] con il presidente della cooperativa.

La predetta dichiarazione, in quanto confessoria, dispensa dall'esame delle dichiarazioni rese in merito dai testi ammessi.

Quindi, la cooperativa [redacted] è unica debitrice della somma ingiunta essendosi l'accordo perfezionato tra quest'ultima e la ditta [redacted].

Pertanto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1089/03 emesso dal Tribunale di Lodi in data 16-12-2003 con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 20.112,00 oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni fattura al saldo.

La domanda di manleva formulata dall'opponente, siccome infondata, va respinta.

Come già osservato, infatti, essendo l'accordo intervenuto con l'opponente (e solo con questi), debitore della somma ingiunta dall'impresa [redacted] non può che essere la cooperativa [redacted] il diritto di manleva presuppone infatti che il

**condanna**

la [redacted] alla rifusione, in favore di [redacted] in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.602,37 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;

**condanna**

la [redacted] alla rifusione, in favore di [redacted], delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.334,61 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;

**condanna**

la [redacted] alla rifusione, in favore dei condomini di Milano di [redacted] e di [redacted] delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.300,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Lodi, addì 18 novembre 2008

Il giudice  
(Dr.ssa Stefania Calò)

Stampa del Tribunale di Lodi  
18 NOV 2008